

Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 126. — I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

I sanitari che abbiano conseguito l'idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale o regionale.

Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale.

Il ministro per la sanità predisponde distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti.

I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorché non siano stati istituiti i ruoli relativi.

I servizi prestati presso ospedali già classificati di prima, seconda e terza categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona (46).

Art. 127. — I concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione siano scaduti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con la procedura della legge vigente alla data del bando.

Art. 128. — Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale dell'amministrazione, da almeno 5 anni, un posto di ruolo vacante o di nuova istituzione, può essere nominato in ruolo, mediante concorso interno riservato da espletarsi a norma di regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del personale decreto, anche in difetto del titolo di studio prescritto per il posto occupato.

Gli enti ospedalieri devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessità di servizio e l'esistenza di personale non di ruolo assunto per esigenze di carattere permanente. I posti di ruolo che risultino vacanti, salvo per il personale delle carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima applicazione del presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1968, mediante concorso interno da espletarsi con le modalità previste dalle norme contenute nel presente decreto e nei regolamenti dei singoli enti.

Art. 129. — Gli istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classi-

ficati ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (47), ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del ministro per la sanità, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri.

Art. 130. — Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Limitatamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, il periodo d'anzianità di laurea richiesta per l'ammissione agli esami di idoneità di cui agli articoli 69 e seguenti è ridotto di un anno.

Art. 131. — Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'ammissione al concorso di assunzione al posto di direttore tecnico o di coadiutore tecnico, il servizio non di ruolo prestato presso ospedali o università da laureati non medici è valutato come servizio di ruolo.

Art. 132. — Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini dell'ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio:

- 1) terapisti della riabilitazione:
 - diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
 - diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1090;
 - diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorità competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado;
- 2) dietisti:
 - diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta;
 - diploma di economo dietista conseguito presso istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero;
 - diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 10 luglio 1940, n. 1090;
- 3) tecnico di laboratorio medico:
 - diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
 - titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
 - titolo di perito chimico ad orientamento analitico inte-

(46) L'articolo è stato così modificato dall'art. 45 della L. 18 aprile 1975, n. 148. (Sta in questa stessa voce).

(47) Sta in S.1.1.

grato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;

— titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;

4) assistente sociale:

— titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.

Art. 133. — L'attività presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito è consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia assicurato la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio dell'attività professionale all'interno dell'ospedale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1975, di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (47).

Art. 134. — L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti previsti dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (47), deve essere gradualmente attuato secondo le indicazioni del piano nazionale e del piano regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i criteri stabiliti dall'art. 32 della legge medesima per la determinazione della retta giornaliera di degenza.

Art. 135. — È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.